Supplemento al n. 321 della Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia (24 novembre 1871).

NOTA

per ritiramento di cartella al portatore del Debito Pubblico dalla Cassa dei depositi e prestiti, e per tramutamento della stessa cartella in un certificato nominativo.

(2ª pubblicazione)

Sull'instanza delli Francesco fu Luigi, e Carlo padre e figlio Mogni, quest'ultimo anche qual rappresentante il di lui figlio minore Giuseppe Antonio Mogni, non che li di lui figli maschi nascituri, residenti sulle fini di Ponte Curone, circondario di Tortona, il tribunale civile e correzionale di Alessandria con decreto 28 ottobre 1871, in conformità dell'art. 102 del regolamento della Cassa dei depositi e prestiti, e dell'articolo 78 di quello della Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato, in data entrambi dell'8 ottobre 1870, n. 5942 e 5943,

Dichiarava che la cartella sul Debito Pubblico dello Stato al portatore, categoria 5 per 0/0, n. 521087, della rendita di lire 25, di cui nel certificato di deposito 11 agosto 1865, sottoscritto Ghinelli, operato da Giuseppe Antonio Mogni fu Luigi per cauzione verso il Ministero delle Finanze, spetta in proprietà al detto Giuseppe Antonio Mogni figlio di Carlo, ed ai figli maschi nascituri dallo stesso Carlo Mogni, e che il frutti, od interessi della cartella medesima, decorsi e decorrendi, spettano agli instanti Francesco fu Luigi, e Carlo padre e figlio Mogni suddetti, come usufruttuari;

E ritenuto il non dissenso del Ministero delle Finanze, autorizzava la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare il tramutamento della anzidetta cartella al portatore in un certificato nominativo della corrispondente rendita di lire 25, categoria 5 per 0/0, intestato a Giuseppe Antonio Mogni di Carlo, ed ai figli maschi nascituri dallo stesso Carlo Mogni, annotato del vincolo d'usufrutto in favore delli Francesco fu Luigi, e Carlo padre e figlio Mogni instanti, da consegnarsi ai medesimi;

Con essersi mandato a tale effetto all'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di consegnare alla Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato la ripetuta cartella al portatore, non che dichiarato lecito alli stessi instanti padre e figlio Mogni di esigere dalla Cassa dei depositi e prestiti, o dalla Amministrazione del Debito Pubblico l'ammontare dei semestri scaduti della rendita medesima.

Il che tutto si deduce a pubblica notizia a seconda del prescritto dei mentovati regolamenti, e per quell'effetto che di ragione.

Alessandria, li 6 novembre 1871.

4675 Bertolaja caus. Alessandro.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile di Varese, con decreto emanato in camera di consiglio il giorno 27 ottobre 1871, n. 255, pronunciava quanto segue:

« È data facoltà alla Direzione Generale del Debito Pubblico di operare il tramutamento in titoli al portatore della rendita nominativa d'annue lire 180, ora intestata ad Angiola Ossola fu Francesco, e distinta col n. 30292, sull'istanza de' successibili prossimi, e cioè di Fortunato Ossola, Rosa e Serafina Ossola, Maria Ossola maritata a Giovanni Mappelli, cui, siccome fratello e sorelle germane, competono due decimi per ciascuno, non che dei nipoti *ex-sorore* Giovanni e Giuditta Piatti di Antonio, cui spetta un decimo pure per ciascuno. »

Il presente sarà, a cura degli interessati, pubblicato a termini dell'articolo 89, regolamento 8 ottobre 1870.

Varese, 30 ottobre 1871.

4666 Ossola Fortunato.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, con deliberazione del 9 ottobre 1871, ordina alla Direzione del Debito Pubblico che l'annua rendita del complessivo valore di lire settantacinque, iscritta nei due certificati n. 136723 e 27847, in favore di Ruggiero Raffaela fu Domenico, vedova di Nicola Simeone, non che l'altra partita di lire cento trentacinque, sotto il numero del certificato 152283, iscritta in favore di Simeone Francesco fu Nicola, e per l'usufrutto in favore di Ruggiero Raffaela fu Domenico, vedova di Nicola Simeone, siano invertite in cartelle al portatore e consegnate in Napoli al signor Errico Gabriele di Angelo, acquirente di siffatta rendita dal signor Francesco Simeone, erede della defunta Ruggiero Raffaela fu Domenico.

Ordina ancora che siano al medesimo Gabriele pagati gl'interessi come che scaduti al 1° luglio 1870 sul detto certificato n. 152283, intestato a Simeone Francesco per la proprietà e Raffaela Ruggiero per l'usufrutto, oltre ai posteriori.

Napoli, 16 ottobre 1871.

Domenico Forges Davanzati, procuratore, domiciliato Gradini S. Liborio, n. 16.

4616

SVINCOLO E TRAMUTAMENTO DI CERTIFICATO DI RENDITA.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Saluzzo, con decreto 25 andante ottobre, autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in cartelle al portatore la iscrizione di rendita per lire 275, n. 140807, intestata a Giacca Matteo fu Giuseppe, appartenente alla categoria 5 per 0/0, legge 10 luglio 1861, gravata di ipoteca a favore della or defunta Giacca Giacinta fu Giuseppe a garanzia della rendita vitalizia costituitale dal titolare.

Dichiarò essersi devoluta al esclusivo favore di detto Matteo Giacca, domiciliato a Ormea (Mondovì) la successione testamentaria della predetta Giacinta sua sorella, ed appartenere perciò per intero al medesimo la detta rendita, di cui si autorizzò pure lo svincolo dall'ipoteca.

Saluzzo, 28 ottobre 1871.

4550 Avv. V. Isasca, proc. capo.

4665 DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Udita in camera di consiglio composta dal signor vicepresidente Monici avv. Vincenzo e dei giudici Scappini dottor Gaetano e Bossi signor Angelo, la verbale relazione del presente ricorso;

Osservato constare che la ora defunta Maria Sacchi è rappresentata dai ricorrenti unici di essa figli,

Il R. tribunale civile e correzionale di Bergamo aggiudica in parti eguali ai signori Faustino e professore Benedetto Prina la cartella intestata al nome di essa Maria Sacchi fu Giuseppe vedova Prina, già domiciliata in Bergamo, del Debito Pubblico, della rendita di lire 440 e relativi tagliandi, n. 33157, cinque per cento, della emissione portata dalla legge 10 luglio 1861, e R. decreto 28 stesso mese ed anno, in data di Milano 5 aprile 1864, con godimento 1° gennaio detto anno, autorizzando quindi la Direzione del Debito Pubblico a convertirlo in altra rendita del medesimo importare od in cedole al portatore per essere divisa in parti eguali fra i suddetti fratelli Faustino e Benedetto Prina, salve le previe pratiche di legge.

Bergamo, dal R. tribunale civile e correzionale, addì 22 ottobre 1871. — Il vicepresidente Monici — *F.* Rizzini, cancelliere.

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia al signor avvocato Babouì.

Bergamo, dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale, il 29 ottobre 1871.

Il cancelliere: Bizzini.

ESTRATTO

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli. — Numero d'ordine 1067.

(3ª *pubblicazione*)

Sulla dimanda dei signori germani Tommaso e Francesco Valles figli del fu Antonio, il suddetto tribunale ha disposto come appresso:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, in conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, ordina che la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno ripartisca ed intesti l'annua rendita di lire milleventi, rappresentata dal certificato numero quattromila seicentosette, ora intestata a favore di Valles Antonio fu Tommaso, nel modo e nelle proporzioni seguenti fra i figliuoli ed eredi qui sottonotati degl'intestatari suddetti, cioè:

1° A favore di Valles Tommaso fu Antonio, domiciliato in Napoli, annua rendita di lire trecentoquaranta.

2° A favore di Valles Francesco fu Antonio, domiciliato in Napoli, annua rendita di lire trecentoquaranta.

3° A favore di Valles Elisabetta fu Antonio, sotto l'amministrazione di suo marito conte Cesare Bardesono, domiciliato in Napoli, e col vincolo dotale, giusta i fogli nuziali del ventinove marzo mille ottocento sessantatrè, annua rendita di lire trecentoquaranta.

Così deliberato dai signori cavaliere Leopoldo de Luca vicepresidente col titolo e grado di consigliere di corte di appello, cavaliere Nicola Palumbo e Raffaele Maria Giordano giudici, il dì sedici agosto mille ottocento settantuno.

Firmati: Leopoldo de Luca — Domenico Palma vicecancelliere.

Rilasciato al procuratore signor Domenico Fimasser.

Oggi 19 agosto 1871.

Per estratto conforme

Pel cancelliere del tribunale

4523 Domenico Palma, vicecanc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, sulle conclusioni in parte uniformi del P. M., dichiara i signori Francesco e Antonio Catena, eredi dei furono signori Vincenzo e Pasquale Catena fu Francescantonio, giusta il testamento del 1° maggio 1863 del signor Vincenzo e quello del 2 gennaio 1865 del signor Pasquale Catena. Per l'effetto ordina che la Direzione del Debito Pubblico del Regno:

1° Trasferisca la complessiva annua rendita di lire 5960, attualmente intestata a Vincenzo Catena e rappresentata dai certificati numeri 15961 per la rendita di lire 4460; 4035 per la rendita di lire 700; 15353 per la rendita di lire 50, e 71792 per la rendita di L. 750, per tre quarte parti a favore di Francesco e per l'altra quarta parte a favore di Antonio Catena.

2° Trasferisca poi la complessiva annua rendita di lire 10,365, attualmente intestata al signor Pasquale Catena e rappresentata dai certificati numeri 15352 per la rendita di lire 1100, e 16247 per la rendita di lire 9265, metà per ciascuno a favore dei signori Francesco ed Antonio Catena.

Così deliberato dai signori cavaliere Leopoldo de Luca, vicepresidente, col titolo e grado di consigliere di Corte d'appello, cavaliere Nicola Palumbo e Raffaele Maria Giordano, giudici, il dì 23 agosto 1871. — Leopoldo de Luca — Domenico Palma, vicecancelliere.

I sottoscritti domandano che a norma dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870 s'inserisca la soprascritta deliberazione secondo il suo tenore.

Francesco Catena,

4524 Antonio Catena.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Pavia, con decreto 2 settembre 1871, n. 230, proferito in camera di consiglio, ha autorizzato la Direzione del Debito Pubblico alla traslazione e tramutamento a favore di Enrico Villa di Giuseppe, delegato di P. S., della rendita di lire 130, nel certificato in data di Milano 22 dicembre 1864, n. 36651, inscritta al di lui figlio minorenne Saxino, defunto, dietro l'osservanza degli articoli 89 e 90 del regolamento 8 ottobre 1870, numero 5942.

4569

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*).

Sia noto a chiunque può avervi interesse, e per gli effetti dell'art. 89 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, sull'Amministrazione del Debito Pubblico, che il tribunale civile di Urbino, adunato in camera di consiglio sull'istanza di Sebastiano Bonaiuti nella qualifica di erede del defunto fratello Romano, documentata a forma di legge, ha pronunciato sotto il dì 10 settembre 1871 il seguente decreto:

« Il tribunale autorizza la Direzione generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione della rendita iscritta a favore dei fratelli Sebastiano e Romano Bonaiuti nel 14 maggio 1840, vincolata e registrata ai num. 25,055 certificato, e 13,692 del registro, trasportata a carico del Debito Pubblico del Regno italiano il 1° agosto 1871 con decreto del direttore generale dell'Amministrazione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia sotto il n. 584, con godimento dal 1° luglio 1860, numero 137,004, trasportandola in testa, ed a favore esclusivamente di esso istante Sebastiano Bonaiuti, quale erede intestato dell'altro defunto fratello Romano, col quale, prima in solido e per indiviso possedeva la cartella stessa, e ciò ad ogni conseguente effetto di ragione e di legge. »

Francesco Saverio Tommasi

4679 di commissione.

4520 DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile in Busto Arsizio, riunito in camera di consiglio nella persona del giudice Bonfanti, ff. di presidente, e degli altri giudici Folcieri e Spinzi,

Ad esito dell'attuale ricorso dei sacerdoti Ravizza Gaetano ed altri pure sottoscritti, già componenti la soppressa Congregazione degli oblati missionari di Rho — allo scopo sia riconosciuto e dichiarato, aver essi solamente fatto parte della Congregazione suddetta nel giorno 22 luglio 1866, essere essi tutti maggiorenni e godenti la pienezza dei diritti civili, risolversi in essi la proprietà dei certificati del Debito Pubblico infradescritti ed intestati al nome della Corporazione — conseguentemente ammettersi lo svincolo e tramutamento dei medesimi in titoli al portatore;

Udita la relazione degli atti e documenti fatta dal giudice delegato;

Ritenuto che i membri della soppressa Congregazione degli oblati in discorso col pagamento di un terzo della tassa trenta per cento (imposta dall'articolo 18, lettera C della legge 15 agosto 1867) e col prestare fidejussione degli altri sei si, a mente del ministeriale decreto 2 luglio 1871, numero 42396/8996, acquistarono lo svincolo e la libera disponibilità del patrimonio già spettante alla Corporazione medesima, ciò che tutto appare dall'allegata conforme dichiarazione della R. Intendenza delle Finanze in Milano 22 agosto 1871, numero 4350/1181, sezione 3ª;

Ritenuto constare dal certificato della Giunta municipale del comune di Rho, 9 settembre andante (in base ai propri registri di anagrafe) che i sacerdoti ricorrenti erano i soli componenti la preindicata Corporazione al 22 luglio 1866, epoca in cui andò in vigore la legge di soppressione delle Corporazioni religiose, che tutti sono viventi fino ad oggi e maggiorenni, che nessuno dei medesimi è interdetto, e tutti hanno il pieno esercizio dei diritti civili;

Visto l'atto di procura speciale per brevetto 7 settembre andante, a rogito dottor Pietro Staurenghi, in cui gli stessi appartenenti alla soppressa Corporazione di cui sopra, assentono a che sia effettuato lo svincolo ed il tramutamento in titoli al portatore dei certificati del Debito Pubblico succitati;

Visto il certificato 2 settembre andante della Direzione Generale del Debito Pubblico in Firenze del già effettuato deposito dei certificati in parola all'oggetto di svincolo e tramutamento al portatore;

Visto in fine ed applicato per analogia l'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, allegato D, di soppressione delle Direzioni speciali del Debito Pubblico non che l'articolo 89 del relativo regolamento,

Dichiara:

1° Che tutti e singoli gli istanti sacerdote Ravizza Gaetano fu Antonio, Taglioretti Angelo fu Felice, Adamoli Pietro fu Antonio, Zocchi Gaetano fu Giovanni, Boldrini Giacomo fu Ignazio, Sajni Carlo fu Natale, Moja Romualdo di Onofrio, Belvisi Francesco fu Carlo, Bertani Carlo fu Camillo, Rossi Liborio fu Francesco, Maggioni Cesare di Antonio, Prada Antonio fu Francesco, Caprotti Giuseppe di Pietro, Landoni Alessandro fu Giuseppe, Dehò Felice di Giuseppe e Bonaiuti Giuseppe fu Francesco, nel 22 luglio 1866, formavano parte dell'ora soppressa Corporazione degli oblati missionari in Rho.

2° Che tutti e singoli sono viventi, maggiorenni e fruenti del pieno esercizio dei diritti civili.

3° Che ad essi tutti e singoli appartiene la libera disponibilità dei certificati del Debito Pubblico del Regno d'Italia (tuttora intestati al nome della Corporazione stessa), cioè:

Certificato n. 10163, in data 25 luglio 1862, della rendita di lire 70.

Certificato n. 10164, in data 25 luglio 1862, della rendita di lire 515

Certificato n. 18282, in data 4 novembre 1862, della rendita di lire 5.

Certificato n. 34459, in data 26 luglio 1864, della rendita di lire 1655

Certificato n. 34614, in data 3 agosto 1864, della rendita di lire 6755.

Certificato n. 35103, in data 8 settembre 1864, della rendita di lire 145.

Certificato n. 35134, in data 10 settembre 1864, della rendita di L. 1300.

Certificato n. 51298, in data 23 ottobre 1867, della rendita di lire 590.

Epperciò autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il richiesto tramutamento dei suddetti certificati del Debito Pubblico in titoli al portatore a favore dei detti membri della soppressa Corporazione di Rho, previa pubblicazione del presente decreto nel Giornale Ufficiale, a cura di parte ed a tenore dell'articolo 89 succitato del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942.

Busto Arsizio, dal Regio tribunale civile e correzionale, li 16 settembre 1871.

Pel signor cav. presidente in ferie

Bonfanti giudice.

Perazzi cancelliere.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, con deliberazione del primo agosto andante anno, ha ordinato che la Direzione del Gran Libro dell'annua rendita di lire 250 in testa di Luigi Jobitis, risultante da due certificati, l'uno della rendita di lire 220, in data primo novembre 1864, al n. 100,709, e l'altro della rendita di lire 30 in data 30 aprile 1865, n. 108,914, ne faccia trasferimento in testa de' signori Raffaela ed Anna Imperadore fu Arcangelo, Maddalena Gismondi fu Angelo, Luisa Gismondi fu Gabriele, Vincenzo, Giovanni, Orazio, Federico, Speranza, Angela e Filomena Salerno fu Andrea, Filippo, Angelo, Alfonso, Costanza, Ernesta e Luisa Panza, di Crescenzo, ed Eleonora Jobitis fu Francesco, tutti nella qualità di eredi dello stesso Luigi Jobitis.

La presente inserzione viene eseguita ne' sensi dell'art. 89 del Regolamento del Gran Libro del 1870. 4650

4539 DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il R tribunale civile di Sondrio,

Udita in camera di consiglio la relazione del presente ricorso ed esaminati gli atti che lo corredano;

Ritenuto che venne constatata la morte di Antonio Pellegrino Maranga 1° fu Andrea e della vivente Stefana Franceschini, carabiniere a piedi, appartenente alla legione Bari, residente a Lecce, luogo in cui avvenne il di lui decesso;

Ritenuto che fu pure provato col dimesso testamento pubblico 23 giugno 1870 che il suddetto Antonio Maranga 1° prelegò al di lui fratello Andrea la somma di lire 1000 e che nel resto della sua sostanza istituì eredi in parti eguali il predetto suo fratello Andrea non che Maranga Pietro e Giuseppe altri di lui fratelli e la madre Franceschini Stefana rimaritata Franchi, tutti di Ponte Valtellina;

Ritenuto che il suddetto defonto lasciò distro di sè la polizza 8 giugno 1864, n. 3113, pel deposito di lire 3000 assegnato per premio di assoldamento militare, fruttante l'interesse del 4 per cento, a cominciare dal 20 luglio 1864 in avanti, (polizza che fu pure unita al presente ricorso);

Lette le conclusioni conformi del Pubblico Ministero,

Dichiara

Di autorizzare il tramutamento o traslazione della suddetta cartella intestata al già carabiniere Maranga 1° Antonio Pellegrino dell'ammontare di lire tremila, a favore dei di lui eredi Andrea, Giuseppe e Pietro Maranga fu Andrea, fratelli del detto defunto, non che di Stefana Franceschini di lui madre, colla realizzazione e pagamento eziandio nelle mani dei medesimi eredi indistintamente da seguire senza distinzione o divisione di quote, salvo ad essi provvedersi a seconda delle rispettive ragioni, il tutto ad eseguire a termine di legge.

Sondrio, 6 ottobre 1871.

Pel presidente in ferie: Marlianice - Alecchi, cancelliere.

Per copia conforme

A. Bosoni.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Sulla domanda della signora Nicoletta Sansonetti, domiciliata in Vernole (provincia di Terra d'Otranto) per aver rilasciato un duplicato del borderò della rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, sotto il numero 57747, di annue lire 60, traslata a' 2 marzo 1868, sotto il numero 143672, per annue lire 65 in testa di essa Sansonetti, quale erede del defunto fratello Raffaele Sansonetti, che era il proprietario del menzionato borderò di rendita, il tribunale di Lecce, in applicazione delle disposizioni tracciate nel titolo VI del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, con deliberazione del 19 giugno 1871 dichiarò che Nicoletta Sansonetti sia legataria universale del defunto Raffaele Sansonetti dei beni mobili, mobilia, effetti mobiliari crediti, danaro contante, dritti, azioni e ragioni che il medesimo vantava verso dei proprii debitori.

La presente notificazione si fa nei termini e per gli adempimenti prescritti dal regolamento per l'applicazione della legge sul Debito Pubblico, 8 ottobre 1870.

4555 Angelo Scardia, avv. proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, con deliberazione del 24 ottobre andante anno, ha ordinato che l'annua rendita di lire 40, iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico in testa di Angela Marzio fu Giuseppe sotto il numero de' certificati 41,013 e di posizione 9567, sia trasferita ed intestata al signor Giovanni Sassano fu Costantino, domiciliato in S. Andrea de' Lagni, villaggio del comune di Santa Maria Capua Vetere, quale erede di detta Raffaela Marzio. La presente inserzione viene eseguita ne' sensi dell'articolo 89 del regolamento del Gran Libro del 1870. 4651

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, sezione feriale,

Letti gli atti;

Poichè è giustificato che Andrea Porrino fu Orazio sia trapassato;

Poichè è pure comprovato per atto di notorietà che lo stesso sia morto intestato, e che la madre Margherita Laudato sia l'unica sua erede;

Il tribunale sul rapporto del giudice delegato, ed in conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, ordina che la polizza di lire mille in testa di Andrea Porrino, sotto il numero 3285, sia pagata all'unica sua erede Margherita Laudato fu Aniello, domiciliata in Arienzo.

Così deliberato in Santa Maria Capua Vetere li 10 ottobre 1871 da' signori Gabriele Durante, giudice ff. da presidente, Raffaello Radogna e Ferdinando Memitieri, giudici.

Il giudice ff. da presidente

Durante.

Il vicecancelliere aggiunto

4609 Mattia Roberti.

Citazione per pubblici proclami.

Il comune di Biccinicco in distretto di Palmanova, provincia di Udine, con ricorso diretto al tribunale civile e correzionale di Udine, in data del 5 novembre 1871, ha chiesto a mezzo del sottoscritto procuratore l'autorizzazione di citare per pubblici proclami a norma dell'art. 146 del Codice di procedura civile, davanti la R. Pretura del mandamento di Palmanova, i debitori morosi al canone enfiteutico dovuto al comune suddetto, per ivi sentir dichiarare interrotta la prescrizione triennale del canone 1868, e condannare al pagamento delle quote dovute dal 1868 al 1870, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio.

Avv. dott. Ernesto D'Agostini, proc.

Presentato alla Canc.ª e Registr.º al n. 107 R. R.

Udine, 5 novembre 1871.

Pinco, vicecancelliere.

È demandata la relazione al giudice signor Fariatti da farsi in camera di consiglio nel giorno 13 corrente, e si comunichi previamente il ricorso al P. M.

Udine, 9 novembre 1871.

Il presidente Carlini

N. 117 Es. pres. li 11 novembre 1871.

Il Pubblico Ministero

Veduto il ricorso del sindaco di Biccinicco nob. Antonino di Colloredo, rappresentato da questo avvocato e suo procuratore dott. Ernesto D'Agostini, per mandato rilasciato la forma autentica, con cui in seguito ad analoga deliberazione del Consiglio comunale di Biccinicco, chiede di essere autorizzato di citare tutti i debitori morosi verso il comune stesso per pubblici proclami, e nel termine che questo tribunale sarà per statuire a norma di legge, davanti la R. Pretura del mandamento di Palma, per ivi sentir a dichiararsi interrotta la prescrizione, riguardo al canone dovuto al comune di Bicsinicco per l'anno 1868, e condannare al pagamento delle quote dovute dal 1868 al 1870, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio;

Attesochè la citazione nei modi ordinari sia molto difficile, sia pel numero dei debitori morosi, sia per risiedere molti di essi non solo fuori del comune, e del mandamento, ma perfino del circondario e provincia, per il che pure risulterebbe di molto costosa la citazione nei modi ordinari;

Veduti gli articoli 146 e 152 del Codice di procedura civile, ed osservate le formalità di legge,

Richiede:

Che piaccia a questo tribunale civile e correzionale autorizzare la chiesta citazione per proclami pubblici, mediante inserzione nel giornale di Udine, e nel giornale ufficiale del Regno, stabilendo il termine di giorni 15 a comparire, e designando il R. Intendente di finanza in Udine - Li signori Limonutti di Claujano, Pes Giacomo fu Giovanni di Palma, Gabbito Giuseppe fu Giovanni di Colloredo di Prato, Giuseppe Savorgnan di Lavariano, Fantini Antonio di Giuseppe, di Persereano, e Gio. Battista Moretti fu Gio. Maria di Ronchiettis, come quelli a cui dee esser fatta la citazione nei modi ordinari.

Udine, 11 novembre 1871.

B. Favaretti, procuratore del Re.

L'anno milleottocento settantuno, addì tredici novembre nella camera di consiglio del tribunale civile di Udine;

La camera di consiglio, prima sezione, composta delli signori Giovanni Battista Carlini, presidente.

Valentino Fariatti, Settimo Tedeschi, giudici

Coll'assistenza del sottoscritto vicecancelliere;

Visto il ricorso presentato dal sindaco di Biccinicco nobile Antonio di Colloredo, rappresentato da questo avvocato e suo procuratore dottor Ernesto D'Agostini, per mandato rilasciato in forma autentica, con cui in seguito ad analoga deliberazione del Consiglio comunale di Biccinicco, chiede di essere autorizzato di citare tutti i debitori morosi verso il prefato comune di Biccinicco per pubblici proclami e nel termine che questo tribunale sarà per statuire a norma di legge davanti la R. Pretura del mandamento di Palma, per ivi sentire a dichiararsi interrotta la prescrizione triennale riguardo al canone dovuto al surripetuto comune di Biccinicco per l'anno 1868 e condannare al pagamento delle quote dovute dal 1868 al 1870, nonchè alla rifusione delle spese di giudizio;

Udita la relazione del giudice Valentino dott. Fariati;

Letta la proposta del procuratore, del signor Bartolomeo Favaretti per l'ammissione della domanda;

Visti gli articoli 146 e 152 del Codice di procedura civile;

Ritenuto che atteso il gran numero dei citandi e la residenza di alcuni di essi anche fuori di provincia, si fa luogo alla disposizione portata dal suddetto articolo 146 Codice procedura civile;

Autorizza il ricorrente a citare per via di pubblici proclami gl'individui mentovati nella minuta dell'atto di citazione ed annessovi elenco, unito al ricorso, mediante inserzione nel Giornale di Udine, ufficiale per gli annunzi giudiziari del circondario, e nel Giornale Ufficiale del Regno, praticando però l'intimazione coi metodi ordinari quanto alli signori:

a) Intendente di finanza della provincia;

b) Simonutti Giuseppe di Claujano;

c) Pes Giacomo fu Giovanni di Palma;

d) Gobitto Giuseppe fu Giovanni di Colloredo di Prato;

e) Savargnan Giuseppe di Lavariano;

f) Fantini Antonio di Giuseppe di Persereano;

g) Moretti Giov. Battista fu Giov. Maria di Ronchiettis, e fissa per tutti a comparire il termine di giorni venti dall'ultima notificazione, inserzione e pubblicazione.

Il presidente: Carlini.

Il vicecanc. aggiunto: De Marco.

Repert. num. 357 — Registrato con marca di lire 1 debitamente annullata — Costa: diritto lire 2 00 — Trascrizione lire 2 40 — Carta lire 1 20 — Reg. e rep. 1 40 — Esatte lire sette come da quitanza 15 novembre 1871, n. 940, G. Vidoni, cancelliere.

L'anno mille ottocento settantuno il giorno venti (20) del mese di novembre 1871.

Ad istanza dell'amministrazione comunale di Biccinicco rappresentata dal suo sindaco signor conte Antonino di Colloredo, io sottoscritto Antonio Ferigutti usciere addetto alla R. pretura del mandamento di Palma,

Ho dichiarato ai seguenti individui nella qualità di debitori di canoni enfiteutici verso il comune di Biccinicco in distretto di Palmanova:

1. Agricola Giulio e Girolamo fratelli fu Vincenzo di Udine, per lire 10 89.

2. Puppatti Giovanni di Giacomo di Udine, per lire 12 14.

3. Pian Giuseppe di Palma, per lire 9 32.

4. De Nardo Giuseppe fu Leonardo di Santa Maria la Longa, per lire 17 10,

5. Intendente di finanza di Udine per le fabbricerie delle chiese di Lavariano, Risano, Tissano, Gueçana, Chiasottis, Seminario arcivescovile e Metropolitana di Udine, per lire 29 22.

7. Pes Giacomo fu Giovanni di Palma, per lire 24 40.

7. Fantini Antonio di Giuseppe di Persereano, per lire 29 55.

8. Gobitto Giuseppe e fratelli fu Giovanni di Colloredo di Prato, per lire 23 40

9. Gorza Pietro di Bernardino di Antagnano, per lire 7 77.

10. Lettani Leonardo fu Valentino di Antaguano, per lire 4 14.

11. Cocetta Bernardino fu Leonardo di Chiasiellis, per lire 19 05.

12. Di Tomaso Domenico fu Giuseppe di Santa Maria la Longa, per lire 6 22.

13. Sachs Giacomo di Moise di Gonart, per lire 10 89.

14. Savorgnan Gio. Battista fu Pietro di Lauzacco, per lire 9 32.

15. Savorgnan Giuseppe e Consorti di Lavariano, per lire 24 87.

16. Simonutti Giuseppe di Claujano, per lire 18 34.

17. Tomadon Francesco fu Giuseppe di Pozzuolo, per lire 7 77.

18. Nigrisin Lucia fu Antonio di Varmo, per lire 6 21.

19. Cernazai Fabio di Chiasiellis, per lire 17 43.

20. Di Tommaso Anna fu Girolamo di Castions di Bagnaria, per lire 16 92.

21. Gori Lucia vedova di Tommaso di Carpenedo, per lire 4 16.

22. Facci Carlo fu Gio. Battista di Udine, per lire 7 91.

23. Di Giusto Giusto di Francesco di Chiasiellis, per lire 5 30.

24. De Senibus Antonio fu Domenico di Cividale, per lire 16 14.

25. Buccino Gio. Battista e fratelli in tutela di Pol Catterina di Gonart, per lire 5 34.

26. Cecotto Lorenzo fu Giuseppe di Lavariano, per lire 8 97.

27. Colloredo conte Pietro fu Filippo di Udine, per lire 10 74.

28. Stradalini Rosa vedova De Nardo di Gonart, per lire 19 71.

29. Forte Maddalena fu Giacomo di Zalmicco, per lire 14 31.

30. Tonino Domenico fu Giuseppe di Santa Maria la Longa, per lire 16 08.

31. Uesca Pietr'Antonio fu Domenico di Meretto, per lire 8 97.

32. Moretti Giovanni Battista di Ronchiettis, per lire 21 48.

33. Cocetta Gio. Battista fu Simone di Gonart, per lire 4 53.

34. Billia Paolo e Teodora fu Pompeo di Udine, per lire 7 56.

35. Patulin Domenico fu Pietro di Lavariano, per lire 2 64.

36. Coledan Leonardo fu Gio. Battista di Morsano, per lire 7 56.

37. Carrara Giuseppe fu Francesco di Venezia, per lire 1 56.

Ed a tutti gli altri i di cui nomi si fossero ommessi o malamente indicati, ma che non pertanto posseggono nella qualità di enfiteuti beni comunali sui quali graviti il canone, che l'istanza a fine d'interrompere la prescrizione triennale per la quota di canone dovuta per l'anno 1868, ed essere pagato di tutte le quote da 1868 a 1870, ha chiesto ed ottenuto nei modi di *legge* l'autorizzazione di *citarli per pubblici proclami* come dalla deliberazione emessa in data del 13 novembre 1871 dal tribunale civile e correzionale di Udine.

Ho quindi citato per pubblici proclami essi convenuti secondo le norme date dal tribunale con l'inserzione del presente nel Giornale di Udine, ufficiale per gli atti giudiziari del circondario e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, a comparire dinanzi alla Regia pretura del mandamento di Palmanova all'udienza del giorno sei (6) febbraio 1872, per ivi sentire dichiarare interrotta la prescrizione triennale del canone 1868 dovuto al comune di Biccinicco per beni comunali ricevuti a titolo d'enfiteusi, con contratti distinti per ciascuno di essi e condannare al pagamento delle quote di canone dovute per gli anni 1868-1869-1870, fatta eccezione della quota 1869 per coloro che l'avessero già pagata, nonchè a tutte le spese del giudizio, compresa quella occorrente per l'inserzione del presente nei giornali ufficiali, sotto l'avvertenza che non comparendo in causa si procederà in loro contumacia.

Ho loro da ultimo dichiarato che per l'istante procederà il procuratore legalmente esercente presso il tribunale di Udine signor avvocato Ernesto D'Agostini, e che l'istante stesso elegge il proprio domicilio presso lo studio del dottor Pietro Mugani in Palmanova.

4888 Antonio Ferigutti, usciere.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Palermo certifica che il tribunale precitato, sezione civile, con decreto del 20 marzo 1871 ha intestato a nome del signor Grifeo Statella Vincenzo fu Benedetto principe di Partanna, domiciliato in Palermo, i seguenti certificati di rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia.

1. Certificato di annue lire 50, rendita iscritta al numero 6592 emesso li 21 maggio 1862 dalla Direzione in Palermo intestato Grifeo Antonio fu Benedetto domiciliato in Palermo.

2. Altro di annue lire 5, iscritto al n. 18258 emesso li 10 marzo 1863 dalla Direzione in Palermo intestato come sopra.

3. Altro di annue lire 180, rendita iscritta al n. 6586 emesso dalla Direzione suddetta li 21 maggio 1862 ed intestato come sopra.

4. Altro di annue lire 5, rendita iscritta al n. 18254 emesso dalla Direzione li 10 marzo 1863 intestato come sopra.

5. Altro di annue lire 5, iscritto al n. 33481 emesso dalla Direzione suddetta li 7 dicembre 1865 ed intestato Statella Moncada Eleonora.

6. Altro di annue lire 10, iscritto al n. 18257 emesso dalla detta Direzione li 10 marzo 1863 ed intestato come sopra.

7. Altro di annue lire 1275, rendita iscritta al n. 11194 emesso dalla Direzione di Napoli li 3 giugno 1863 ed intestato come sopra.

8. Altro di annue lire 450, rendita iscritta al n. 6590 emesso dalla Direzione in Palermo li 21 maggio 1862 intestato Statella Moncada Eleonora di Antonio Maria domiciliata in Palermo con vincolo in favore del signor Gaspare Giudice giusta l'annotazione.

9. Altro di annue lire 5, iscritto al n. 18256 emesso dalla stessa Direzione e con lo stesso vincolo.

10. Altro di annue lire 350, iscritto al n. 6603 emesso dalla stessa Direzione in Palermo li 21 maggio 1862 intestato come sopra e vincolato in favore del signor Adolfo Vaexies Umoregesaschi giusta l'annotazione in detto certificato.

11. Altro di annue lire 5, iscritto al n. 18255 emesso dalla detta Direzione, intestato e vincolato come sopra.

E perchè costi ove di ragione rilascia il presente a richiesta del procuratore signor Andrea Cappellari.

Oggi, li 18 settembre 1871.

Il cancelliere

4549 Ferdinando Savagnone.

DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il tribunale civile di Catanzaro in 1ª sezione promiscua, composta dai signori cav. Giovanni Soreca presidente, Giuseppe Ciocu vicepresidente ff. da giudice, e Vincenzo Raffaele Massari giudice, con l'assistenza del vicecancelliere Francesco Cucurullo;

Letta la domanda;

Veduti gli atti;

Veduta la requisitoria del Pubblico Ministero;

Veduti,

a) Il certificato di rendita sul gran libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, in testa ad Albano Maria fu Filippo, col godimento del primo gennaio 1862 di annue lire 1475, iscritta al n. 7183 (1).

b) L'atto di morte della detta Albano (2).

c) Il suo testamento per atto pubblico del 29 dicembre 1862, per notar Biondi da Cotrone, col quale istituisce eredi i suoi fratelli, e la madre Edvige Lucifero in parti eguali. Questa ultima però nel solo usufrutto, e nella proprietà il signor Alessandro Salsano (3).

d) L'atto di morte della detta Lucifero (4).

e) L'atto di notorietà celebrato avanti il pretore di Cotrone, dal quale appare che la Albano non lasciò altri eredi riservatarii, nè fece altro testamento che quello dianzi accennato (5).

f) E l'atto divisionale celebrato per esso notar Biondi addì 28 febbraio 1870, donde emerge che la suddetta rendita iscritta sul Gran Libro sia toccata al richiedente Alessandro Salsano (6).

Veduti gli articoli 78, 79, 82 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Poichè nulla osta che si faccia diritto alla dimanda,

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sulla relazione del presidente delegato, ed in conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, ordina che la Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia intesti a Salsano Alessandro fu Giovan Francesco, proprietario domiciliato e residente in Catanzaro, l'annua rendita di lire 1475, ora intestata ad Albano Maria fu Filippo, sotto al n. 7183, col godimento dal 1° gennaio 1862.

Così fatto e deliberato in camera di consiglio addì 30 settembre 1871.

Firmati: Giovanni Soreca - G. Ciocu - V. Raffaele Massari - F. Cucurullo.

Specifica: Carta, lire 2 40 - Diritto, lire 3 00 - Scritturazione e bollo, lire 3 00 — Totale, lire 8 40 — Quietanza n. 7051. — Firmato Frojo. — N. 281 del registro di trascrizione, facciate dieci.

Catanzaro, 7 ottobre 1871.

Per copia conforme per la notifica.

L'originale esente di registro perchè espediente volontario.

Il cancelliere: *G.* Vaccai.

(1) Registrata la copia rilasciata dal segretario di prefettura signor Giuseppe Innorta al 12 settembre 1871 con marca.

(2) Esente di registro.

(3) N. 194 registrato a Cotrone li 30 dicembre 1862, reg. 1, vol. 1, fol. 1, tassa e decimo lire 6 60.

(4) Esente.

(5) Registrato con marca.

(6) Registrato con marca. 4892

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Lucca,

Visto il ricorso di Teresa Puccinelli, residente a Viareggio, come avente patria potestà sopra Salvatore, Cesare, Giuseppe, Rosa, Giulia, Isolina e Carolina suoi e del fu Paolo Puccinelli figli minori,

Autorizza la ricorrente a ritirare, in detta sua qualità, dall'Amministrazione dei depositi e prestiti sedente in Firenze la somma di lire 282 06, depositata dal fu Paolo Puccinelli per mezzo del cancelliere di questo tribunale presso la soppressa agenzia del Tesoro in Lucca nel 27 maggio 1868 e versate quindi nella Cassa di detta Amministrazione, a cui si riferisce la polizza definitiva del 18 luglio 1868, di n. 9412, redatta in testa e conto del menzionato Paolo fu Olivo Puccinelli di Viareggio.

L'autorizza a ritirare la detta somma capitale coi relativi interessi a condizione che il tutto sia erogato nella dimissione delle passività indicate nel succennato ricorso senza alcuna responsabilità però della detta Amministrazione dei depositi e prestiti. — Lucca, 30 giugno 1871. — A. Lanzilli — Del Rosso.

Così pronunziato in camera di consiglio dal signor presidente A. Lanzilli e giudici E. Grossi e G. Malenotti — Del Rosso.

4597 D. E. Paoletti, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

A dimanda dell'avvocato signor Gennaro Lista, il tribunale civile di Napoli con deliberazione del sedici ottobre mille ottocento settantuno ha disposto: Che la Direzione del Gran Libro del Debito pubblico del Regno d'Italia cancelli dal certificato di annua rendita di lire trecento cinquantacinque sotto il numero 129,832 in testa di Anna Guida fu cav. Guido, defunta, il vincolo d'inalienabilità dotale appostovi, ed intesti la rendita medesima al signor Gennaro Lista fu Giuseppe, unico erede della detta defunta Anna Guida.

Napoli, trentuno ottobre mille ottocento settantuno.

4624 Gennaro Lista fu Giuseppe.

N° 216.

Ministero dei Lavori Pubblici

STRADE FERRATE

AVVISO D'ASTA

Alle ore 12 meridiane di giovedì 14 dicembre pross. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma, dinanzi il segretario generale e presso la R. prefettura di Caltanissetta, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco delle ferrovie Calabro-Sicule, compreso fra la stazione di S. Cataldo e quella di Canicatti, in provincia di Caltanissetta, della lunghezza di metri 22,227, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 3,800,000 00.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffizi le loro offerte estese su carta bollata (da lire una) debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto generale e di quello speciale in data 14 settembre 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Caltanissetta.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro due anni successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di tesoreria provinciale, dalla quale risulti dal fatto deposito interinale di L. 16,600 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

La cauzione definitiva resta fissata in L. 20,000 di rendita come sopra.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni dieci successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunciato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffizi offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni otto successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Roma e Caltanissetta.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 22 novembre 1871.

Per detto Ministero

4885 A. VERARDI, Caposezione.

COMMISSARIATO GENERALE

della R. Marina nel primo dipartimento

AVVISO.

Si notifica che ad un'ora pom. del giorno 11 dicembre 1871 si procederà alla Spezia, negli uffici del Commissariato Generale, posti nella casa già Perasso, presso la Darsena interna dalla parte di ponente, avanti il commissario generale a ciò delegato dal Ministero della marina, all'appalto della provvista durante l'anno 1872 di

Quintali 390 d'olio d'oliva

per la somma complessiva di L. 53,820.

Le consegne saranno fatte nel R. Arsenale della Spezia per un terzo entro due mesi dall'avviso dell'approvazione del contratto, un terzo entro i due mesi successivi a quelli stabiliti per la prima consegna, e l'ultimo terzo nei tre mesi successivi a quelli fissati per la seconda rata.

Le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili presso il suddetto Commissariato Generale e presso il *Commissariato Locale in Genova in tutte le ore* d'uffizio di ciascun giorno.

Il termine utile per il ribasso del ventesimo è fissato a giorni 22 decorrendi da un'ora pom. del giorno del deliberamento.

L'appalto formerà un solo lotto.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui il quale nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzo d'asta un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministero della marina in una scheda segreta deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Per cauzione dell'impresa per essere ammessi a licitare si dovrà depositare la somma di L. 5382 in contanti od in cartelle del Debito Pubblico al prezzo corrente nel giorno in cui si eseguirà il deposito.

Le offerte per questa impresa, accompagnate dal certificato di deposito, saranno eziandio ricevute entro scheda sigillata al Ministero di marina ed ai Commissariati Generali degli altri dipartimenti marittimi; avvertendo però che delle offerte medesime non sarà tenuto conto se non perverranno ufficialmente a queste Commissariato prima dell'apertura dello incanto.

Per le spese di contratto si depositeranno L. 200 oltre la tassa di registro.

Spezia, 18 novembre 1871.

Il Sottocommissario di marina ai contratti

4876 G. S. CANEPA.

R. PREFETTURA DI ABRUZZO ULTRA SECONDO

AVVISO D'ASTA

per l'appalto del trasporto delle corrispondenze postali tra Popoli e Terni.

Il giorno 30 corrente mese, alle ore 10 antimeridiane, si procederà in questa prefettura, avanti il signor prefetto, o, se impedito, al signor consigliere delegato, e con assistenza di un rappresentante dell'Amministrazione delle poste, all'incanto col sistema di candela vergine ed al successivo deliberamento a favore dell'ultimo miglior offerente in ribasso sul prezzo di annue lire sedicimila (16,000) per l'appalto del trasporto delle corrispondenze postali tra Popoli e Terni, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nella cartella d'oneri in data 18 corrente mese, firmata dal direttore generale delle poste, della quale chiunque potrà aver visione in tutte le ore d'ufficio, in questa prefettura (1ª divisione segreteria).

Il contratto avrà principio col 1° gennaio 1872 e durerà a tutto l'anno 1874, e sarà quindi continuativo a semestri, ove non intervenga disdetta, da darsi dall'Amministrazione un mese, e dall'accollatario tre mesi prima della scadenza. In nessun caso la durata totale potrà eccedere nove anni.

Avrà luogo fra Popoli e Terni un servizio giornaliero con carrozza coperta a quattro ruote ed a non meno di quattro posti pel trasporto dei dispacci, valigie, sacchi ed altri oggetti dell'Amministrazione postale, con quel numero di cavalli che sarà necessario perchè il servizio sia eseguito in ogni circostanza nel tempo prescritto.

Le offerte in ribasso da farsi all'incanto dovranno essere ad un tanto per cento sul prezzo d'asta, e dovranno essere accompagnate dal deposito in danaro, o in biglietti di banca, del decimo del prezzo d'appalto in lire 1600.

Saranno soltanto ammesse a far partito le persone di notoria solventezza, pratiche di questo genere di servizio, e come tali riconosciute dal presidente dell'asta.

Il termine utile (fatali) per le offerte in ribasso non inferiori al ventesimo è ridotto, per decreto ministeriale, a giorni otto, che scadranno col mezzodì del 7 dicembre prossimo.

Alla stipulazione del contratto dovrà l'accollatario vincolare nei modi prescritti tante cartelle del Debito Pubblico per la rendita corrispondente a valore di borsa, al capitale di lire tremila (3000), oppure dovrà versare nella Cassa dei depositi e prestiti il capitale stesso in danaro.

Le spese d'asta, di concessione governativa, di registro, bollo, del contratto, copie e ogni altra relativa sono a carico del deliberatario.

Aquila, 22 novembre 1871.

4900 *Il Segretario incaricato* N. RIBEBI.

MINISTERO DELL'INTERNO -- Direzione Generale delle Carceri

R. Prefettura di Roma

AVVISO DI 2° INCANTO per l'appalto del servizio di fornitura e del lavoro in alcuni stabilimenti carcerari situati nella provincia di Roma.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antimeridiane del giorno 4 del venturo mese di dicembre, nell'ufficio della prefettura di Roma, si addiverrà alla presenza del signor prefetto, o del consigliere delegato, al pubblico incanto col metodo dell'accensione delle candele, per l'appalto rispettivo del servizio fornitura e del lavoro nei sottoindicati stabilimenti carcerari esistenti nella provincia e divisi in lotti, giusta il riparto risultante dalla seguente tavola:

Num. d'ordine dei lotti	Circoli di carceri giudiziarie e Stabilimenti penali componenti il lotto	Genere del servizio che si appalta	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti		Quantità approssimativa delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo		Esemplari dei capitoli d'oneri a carico del deliberatario	
			Parti dei capitoli	Tavole relative		L. C.	della cauzione in rendite dello Stato	del deposito per adire all'asta	Quantità	Importo
1°	Casa penale alle Terme Diocleziane (uomini)	Servizio della casa	Parte 1ª, titolo 2° della parte 2ª	B E H M O P Q R parte 2ª	1,567,450	» 80	2820	4200	5	L. 11 25
4°	Carceri giudiziarie del Circondario di Viterbo	Idem	Parte 1ª, titolo 1° della parte 2ª	A D G L O P Q p. 1ª R p. 1ª	677,716	» 68	1200	1800	19	» 42 57

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

Condizioni generali.

1. La durata dell'appalto è stabilita per anni sette decorrendi dal 1° gennaio 1872 al 31 dicembre 1878.

2. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 1871, limitatamente alle disposizioni segnate per ciascun lotto nelle colonne quarta e quinta della tavola sovrastante.

3. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che durante l'appalto danno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna sesta della tavola suddetta.

4. L'asta sarà aperta separatamente per ciascun lotto sui prezzi respettivamente indicati nella colonna settima della tavola per ognuna delle giornate di presenza utili ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n. 5852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto, del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso ai prezzi fissati nella colonna settima della tavola non potranno essere minori di 5 millesimi ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accetteranno quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli non sono soggetti a ribasso.

7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare il deposito interinale indicato nella colonna nona della tavola, in contanti od in biglietti di banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

8. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nelle tavole A B C dei capitoli sono quelli scritti a penna nelle tavole stesse alla colonna settima. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura e direzioni di stabilimenti carcerari.

9. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico italiano per la somma rispettivamente indicata per ciascun lotto nella colonna ottava della tavola sovraccitata. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna nona della tavola, il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione e si procederà a nuova asta.

10. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna nona della tavola in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

11. In quest'incanto si procederà alla delibera anche presentandosi un solo offerente.

Condizioni speciali.

12. Per le carceri giudiziarie dei circondari di Viterbo l'amministrazione fornirà a proprie spese al deliberatario una prima scorta di lenzuola in un numero equivalente al doppio del numero medio dei detenuti presenti nelle carceri nel terzo trimestre dell'anno in corso. Il deliberatario li dovrà ricevere in consegna pel prezzo che risulterà corrisposto dall'amministrazione per l'acquisto.

13. Per la casa penale alle Terme Diocleziane (uomini) e la casa di condanna di Civita Castellana l'amministrazione fornirà a proprie spese al deliberatario una prima scorta di sacconi e lenzuola in numero equivalente al doppio del numero medio dei detenuti presenti nelle case nel terzo trimestre dell'anno in corso. Il deliberatario li potrà ricevere in consegna pel prezzo che risulterà corrisposto dall'amministrazione per l'acquisto. Eguale somministrazione sarà fatta ai bagni penali di Porto d'Anzio e Terracina.

14. La quantità dei tessuti di lana che la casa di correzione di Saliceta San Giuliano e la casa di forza di Volterra, le sole per ora incaricate di tale somministrazione, sono tenute di fornire agli appaltatori della casa penale alle Terme Diocleziane e della casa di condanna di Civita Castellana, vien limitata a quella consentita dalle forze produttive di quelle lavorazioni. Epperò a cura delle rispettive Direzioni dovrà in principio d'ogni anno essere notificata alle imprese la quantità approssimativa degli occorrenti tessuti e dei capi di vestiario che assumono impegno di somministrare nell'anno, fatta facoltà agli appaltatori di provvedersi altrimenti per la quantità occorrente in più.

Roma, 24 novembre 1871.

Per detto Ufficio di Prefettura
Il Segretario: BONANOMI.

4914

Ospizio di San Michele

Avviso di seguita aggiudicazione d'asta.

Giusta il prescritto dall'articolo 98 del vigente regolamento sulle Opere Pie, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si denuncia a chiunque desidera offerire la vigesima in aumento del prezzo di aggiudicazione per l'affitto del casamento, posto in Roma nella piazza di Monte Citorio, distinto dai n. 130, 131 e 132, e la via appellata degli Uffizi del Vicario, n. 27, 28 e 29, di proprietà dell'Ospizio suddetto, che in osservanza del citato regolamento, ed in conformità dell'avviso di asta, pubblicato il 3 del corrente mese, si è proceduto nel giorno venti dello stesso mese agli esperimenti di asta per l'enunciato affitto, quale è rimasto aggiudicato alla signora Anna Viano Maestri come migliore offerente, per annue lire diciassettemila quaranta, e che nella computisteria dell'anzidetto Ospizio entro giorni quindici computabili a termini di legge dal succennato giorno venti a tutto il dì quattro dicembre prossimo deve consegnarsi l'offerta d'aumento non inferiore alla detta vigesima, in carta di bollo di lira una sottoscritta dall'oblatore ed accompagnata dalla ricevuta del deposito eseguito presso l'esattore dell'Ospizio a tenore del sopraddetto avviso, per quindi procedersi a nuovo incanto a forma, e per gli effetti stabiliti nel ridetto regolamento.

Dall'Ospizio di San Michele questo dì 22 novembre 1871.

Il Sostituto Commissario

4890 Commendatore NICCOLA avv. ANNIBALDI.

PREFETTURA DELLA Provincia di Terra di Lavoro

MANIFESTO.

Si avverte che giusta le determinazioni contenute nel dispaccio del Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle carceri, in data del 13 di ottobre ultimo, divisione 7ª, sezione 1ª, n. 58695, ebbe luogo in questa prefettura il dì 15 di novembre corrente, alle ore 10 antimeridiane, con distinta licitazione l'appalto dei nove lotti, di cui si compone la somministrazione dei commestibili e combustibili occorrenti al servizio della Casa penale femminile in Aversa, durante il triennio dal 1° gennaio 1872 al 31 dicembre 1874 e furono deliberati il secondo lotto di L. 12285 col ribasso di lira una e centesimi venticinque per cento, ed il quinto di L. 6650 col ribasso di lire una per cento, essendo andati deserti gl'incanti per gli altri lotti, cioè il 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° e 9°, rilevanti alla complessiva somma di L. 62569 40.

Il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione del secondo e quinto lotto resta stabilito a giorni 15 successivi a quello del seguito deliberamento, sicchè scadrà alle ore 12 meridiane del 30 del corrente mese.

Caserta, 18 novembre 1871.

Per la detta Prefettura
Il Segretario: ROSSERO.

4921

Municipio di Albano

AVVISO D'ASTA.

Per miglioramento del ventesimo, in conformità dell'avviso in data 2 novembre andante dal sottoscritto pubblicato nel giorno suddetto, si è tenuta la pubblica asta per l'appalto dei lavori di regolarizzazione e copertura del fosso di scolo detto le Vascarelle e di altro chiavicone confluente a forma di piano di esecuzione redatto dall'architetto signor Mariano Salustri, aperta sul prezzo fiscale di L. 9516.

Avendo il signor Francesco Di Pasquali offerto la diminuzione dell'11 per 100 di ribasso fu a lui aggiudicata l'asta, salvo ad esperimentare l'esito dei fatali per il miglioramento del ventesimo sulla offerta fatta dal precitato signor Di Pasquali.

Quindi si fa avvertenza agli aspiranti che da oggi sino alle ore 4 pomeridiane del giorno 4 dicembre prossimo si accetteranno le offerte non minori del ventesimo debitamente cautate con deposito di lire 100 e nel caso affermativo con altro avviso sarà notificata al pubblico la riapertura della gara a termini del regolamento di contabilità generale.

Dato ad Albano addì 20 novembre 1871.

4881 *Il Sindaco:* B. SILVESTRONI.

Città di Cuneo

Pubblici incanti per l'affittamento dell'esercizio del dazio consumo governativo e comunale e del pubblico peso grosso durante il quadriennio 1872-73-74-75.

AVVISO PER ISCADENZA DI FATALI.

Si notifica che con atto in data d'oggi l'affittamento di cui sopra fu deliberato al prezzo di annue lire 290,000 (duecento novantamila).

I termini fatali per presentare le offerte d'aumento del vigesimo al prezzo d'aggiudicazione suddetto scadono lunedì 27 corrente al mezzogiorno preciso.

Per essere ammessi a fare simile aumento si richiede il certificato di moralità di recente data del sindaco del luogo di domicilio, e la quitanza del deposito fatto presso il tesoriere civico di lire cinquemila in contanti o cartelle del Debito Pubblico, valore effettivo.

Dirigendosi alla segreteria civica di Cuneo si potranno avere gli opportuni schiarimenti.

Cuneo, addì 20 novembre 1871.

Il Sindaco BALLARIO. *Il Segretario Capo* Avv. BERARDENGO.

4897

AVVISO. 4692

(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Como sopra istanza di Amalia maritata Gnecchi e Carolina in Negroni sorelle Decio di Milano, con domicilio eletto in Como presso l'avvocato cavaliere Giovanni Venini, coeredi del padre Giovanni Decio fu Giuseppe e della sorella Luigia Decio, con decreto 22 luglio 1871 autorizzava la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare i certificati nominali di rendita cinque per cento, legge 10 luglio 1861 e decreto Reale 28 stesso mese ed anno, con godimento dal 1° luglio 1862 in poi e gli assegni provvisorii di detta rendita con godimento dal 1° maggio 1862 in avanti ed infradicendi, intestati a Giovanni Decio fu Giuseppe e vincolati a favore della interdetta ora defunta di lui figlia Luigia, in cartelle ed assegni al portatore senza alcun vincolo, quali certificati ed assegni sono i seguenti:

1° Certificato n. 12877, della rendita di lire 1110.

2° Certificato n. 12878, della rendita di lire 220.

3° Assegno provvisorio n. 5193, della rendita di lire 4 79.

4° Assegno provvisorio n. 5194, della rendita di lire 2 96.

Si avverte chiunque vi abbia interesse che contro tale decreto è ammessa la opposizione a termini del Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Como, li 31 ottobre 1871.

AMALIA GNECCHI DECIO.
CARLO GNECCHI.

NOTA DI PUBBLICAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Si notifica al pubblico che il tribunale civile di Susa con provvedimento 23 ottobre corrente, Antº Fioretta vicecancelliere, ha dichiarato che le uniche e legittime eredi del fu Pietro Felice Rocci fu Gio. Batt., nato e domiciliato a Condove (Susa), morto *ab intestato*, sono le di lui figlie Virginia Giuseppa, Giovanna Maddalena e Teresa Giuseppa, nate dal suo matrimonio colla Teresa Cogno.

Chiunque ha interesse contrario a simile declaratoria, è invitato a presentare le sue ragioni in contrario nella cancelleria di detto tribunale nei modi e termini di legge.

Susa, 24 ottobre 1871.

4531 G. BONINI, proc. capo.

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO.

(2ª *pubblicazione*)

Sopra ricorso delle minorenni Augusta ed Adelaide Stiegele fu Giorgio, rappresentate dal loro tutore Carlo Wagner e della maggiorenne Giulia Stiegele fu Giorgio, maritata nel medesimo Carlo Wagner, tutte e tre domiciliate in Monza e chiamate anche Stigelli, il tribunale civile e correzionale di Monza con decreto 14 settembre 1871 autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento della rendita iscritta al nome della defunta Felicita Ferrari vedova Rocca, come dai certificati n. 18545, n. 18546, creazione 10 luglio 1861, per l'annua rendita il primo di italiane lire 1165, il secondo di italiane lire 115, con altrettanti certificati nominativi intestati:

1° Alla signora Giulia Stigelli fu Giorgio maritata in Carlo Wagner, per l'annua rendita di italiane lire 425.

2° Alla signora Augusta Stigelli fu Giorgio, per l'annua rendita di italiane lire 425.

3° Alla signora Adelaide Stigelli fu Giorgio, per l'annua rendita di italiane lire 425, ed ha ordinato l'iscrizione al portatore della residua quota di rendita di italiane lire 5 da alienarsi a mezzo di accreditato agente di cambio e da dividersi fra le dette minori in parti uguali.

AVV. PORTA G. LUIGI, residente in Monza, procuratore del signor Carlo Wagner.

4657

UFFIZIO DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI ABRUZZO ULTERIORE SECONDO

AVVISO D'ASTA.

per la costruzione del terzo tratto della strada rotabile provinciale Cicolana dal fosso dell'Ospedale presso Borgocollefegato a S. Lucia; non che per la costruzione del ponte sul fosso Rio-Torto.

Essendo rimasto deserto l'incanto fissato pel giorno 18 stante per lo appalto appresso specificato, si rende noto al pubblico che innanzi alla Deputazione provinciale di Aquila, nel solito locale delle adunanze periodiche, si procederà il giorno nove (9) del prossimo entrante mese di dicembre, alle ore 12 meridiane, ad un secondo pubblico incanto per mezzo di offerte segrete e colle formalità volute dal regolamento approvato col Regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5852, allo appalto dei lavori di costruzione completa e perfetta del terzo tronco della strada provinciale Cicolana, della lunghezza di metri 10614, che incomincia dal ponte in fabbrica sul fosso dell'Ospedale e termina all'incontro della via comunale di S. Lucia, nel sito detto *Aia de' Colli*; e del ponte sul fosso Rio-Torto, per l'importare complessivo di L. 212735 53.

Le opere da eseguire e le condizioni da osservare all'uopo risultano dal capitolato di appalto, dai disegni di planimetria, dai profili longitudinale e trasversali e dai disegni delle opere d'arte compilati dall'uffizio tecnico provinciale. Tale progetto artistico dell'opera è depositato presso l'uffizio della Deputazione provinciale, e sarà ostensibile a chiunque ne farà richiesta.

Saranno applicabili al detto appalto tutte le norme sanzionate dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F), dal regolamento della contabilità dello Stato sopraccennato e da quelli generali di amministrazione tuttora in vigore, pei quali l'impresa dovrà rispondere personalmente di tutte le opere d'arte per dieci anni della loro fabbricazione, nel solo caso che deperissero per difetto di buona costruzione.

L'appalto sarà aggiudicato qualunque sia il numero delle offerte.

I lavori riflettenti la strada e che ascendono a lire 159,210 00 s'intendono appaltati a corpo pel prezzo fisso di costruzione di lire 15 mila a chilometro incluse tutte le opere d'arte. Resta soltanto a carico della provincia il pagamento dei compensi e delle spese per la espropriazione dei terreni e fabbricati.

La larghezza della strada sarà di metri sei e mezzo da lembo a lembo, di cui metri quattro e mezzo di carreggiata e metri due di marciapiedi laterali, oltre i fossi così detti di scolo e di guardia.

I lavori che risguardano la costruzione del ponte sul Rio-Torto s'intendono appaltati a corpo e non a misura pel prezzo fisso di L. 53525 53.

Gli aspiranti all'appalto vogliono essere persone abili ed intelligenti in simili generi di lavori e per tali riconosciuti dalla Deputazione provinciale, la quale si riserba espressamente di poter approvare o riprovare la subasta appena fattone lo esperimento.

Qualunque sarà per essere il numero di socii all'impresa, la Deputazione provinciale così nel deliberamento che nel contratto di appalto non riconoscerà se non il solo aggiudicatario all'asta.

Chiunque voglia presentarsi allo sperimento di detta subasta dovrà preventivamente depositare, a titolo di cauzione provvisoria, presso l'uffizio della Deputazione provinciale, la somma di lire 300, sia in moneta contante, sia in viglietti della Banca Nazionale. Finiti gl'incanti, i depositi saranno restituiti ai rispettivi offerenti, meno però al deliberatario, cui non potrà essere restituito il suo deposito, se infra il perentorio di giorni dieci da che l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta esecutiva, non proceda alla stipula formale del contratto, surrogando alla cauzione provvisoria quella definitiva di L. 20,000 (ventimila) o in numerario, o in viglietti della Banca Nazionale, o in cedole del Debito Pubblico al portatore al valore di borsa, ovvero in cartelle del prestito provinciale in capo del signor Mancini.

Questa cauzione definitiva sarà restituita all'imprenditore a seconda delle somme di cui egli si verrà trovando creditore della provincia, come appresso è accennato; a condizione però che i titoli creditorii che saranno rilasciati dalla provincia resteranno in deposito nella cassa provinciale insino alla detta somma di lire ventimila.

La costruzione dell'intero descritto tratto di strada e quella del ponte sul fosso Rio-Torto dovrà esser completata nel termine di due anni, a contare dal giorno in cui sarà stipulato il contratto; nel primo anno però dovrà compiersi l'apertura de' primi quattro chilometri, in continuazione ed ordine progressivo dal fosso dell'Ospedale verso Torre di Taglio, e le fondazioni, le spalle ed i muri d'ala del ponte sul Rio-Torto.

La provincia soddisferà all'appaltatore l'importo complessivo dei lavori ripetuti nel periodo di anni quattro, cioè nell'anno 1872 lire trentamila, nell'anno 1873 lire sessantamila, nell'anno 1874 lire sessantamila e nell'anno 1875 lire sessantamila settecento trentacinque e centesimi 53.

I corrispondenti pagamenti saranno fatti a misura che un chilometro di strada sia affatto compiuto, perfezionato e collaudato; e che i lavori del ponte raggiungano il valore di un decimo dell'intero suo ammontare. Della somma risultante in ciascun certificato di collaudo la provincia pagherà due quinti prontamente, e per gli altri tre quinti detti certificati costituiranno titoli creditorii dell'appaltatore verso la provincia istessa e produrranno sul rispettivo ammontare l'interesse in ragione del 6 (sei) per cento. Detti certificati creditorii saranno convertiti in titoli di prestito o buoni al portatore della provincia in pro dell'appaltatore, ove egli lo voglia, e saranno rimborsabili in ordine di emissione.

Le offerte in grado di ventesima sul prezzo del deliberamento potranno prodursi fino alle ore 12 meridiane del giorno 28 del detto mese di dicembre anno corrente.

Tutte le spese d'asta, di bollo, di registro, di concessione governativa, e ogni altra relativa agl'incanti, al contratto e alle copie occorrenti, sono a carico esclusivo dell'ultimo aggiudicatario.

Aquila, 19 novembre 1871.

Pel Segr. Capo della Deputazione provinciale
B. RAINALDI.

4872

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA
Via dei Lucchesi, 4.